



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1720

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/21" nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno **31 Ottobre 2019** ad ore **12:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;

Visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;

Visto in particolare l'Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare attenzione a quelle linguistiche;

Vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 – 20;

Visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva “Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015 e la modifica della stessa approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1224 di data 12 agosto 2019;

Visti i “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302, avente ad oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario per l'apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”, con il quale si dà attuazione al piano straordinario approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione. In particolare, uno degli obiettivi individuati mira ad “offrire a tutti gli studenti un sistema di opportunità di apprendimento in grado di assicurare loro il raggiungimento di livelli elevati di competenza nelle due lingue comunitarie, monitorando l'andamento delle certificazioni linguistiche acquisite dagli studenti.”;

Considerato che fra le azioni previste al fine dell'attuazione del primo piano stralcio Trentino Trilingue a cofinanziamento del PO FSE è contemplata l'attivazione di strumenti a sostegno della frequenza di anni scolastici all'estero, per l'intero anno o per un periodo parziale;

Considerato che l'art. 14, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 prevede la possibilità per la Commissione europea di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione così modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/679 della Commissione del 14 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e in particolare l'allegato VI che definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all'Italia;

Valutato pertanto opportuno, per il dimensionamento del valore dei voucher, prendere a riferimento le tabelle riguardanti le *Indennità per tirocini in mobilità transnazionale* e le *Indennità per il trasferimento in un altro Stato membro* contenute nell'Allegato VI, punti 3.5 e 3.7 del Regolamento sopraccitato in considerazione dell'analogia rispetto alla tipologia di costi cui tali tabelle fanno riferimento;

Preso atto che per il calcolo dell'importo del voucher si è convenzionalmente considerato il percorso scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni e quello parziale come percorso avente durata pari a 110 giorni e che l'importo determinato in base a tale durata convenzionale costituisce l'importo massimo anche in caso di percorsi di durata superiore a quella convenzionalmente stabilita;

Ritenuto opportuno graduare l'ammontare effettivo del voucher in base all'indicatore ICEF dello studente prevedendo una riduzione dell'importo del voucher all'aumentare dell'indicatore ICEF fino ad un importo minimo pari al 20% dello stesso;

Considerato che, in base al Sistema di gestione e controllo del PO FSE, l'attuazione del PO è svolta sia dall'Autorità di gestione che da altre strutture provinciali individuate quali "Strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO" e che la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302 e s.m. specifica che le azioni aventi ad oggetto il miglioramento delle competenze chiave degli allievi di cui all'Asse 3 - obiettivo specifico 10.2 sono attuate dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

Precisato che le strutture coinvolte nell'attuazione del Programma operativo devono garantire la corretta attuazione del Programma operativo nel rispetto degli indirizzi e della normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento e di quanto definito nel Sistema di gestione e controllo del PO FSE;

Acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con d.P.P 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg;

Dato atto che ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l'indicatore ICEF 2019, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.sc. 2019/20, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56 e allegato n. 4/2, per cui a fronte della spesa complessiva pari ad euro 400.000 sono prenotate rispettivamente la somma di euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2020 e la somma di euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2021, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

Visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'"Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/21";

2. di dare atto che il dispositivo di voucher individuale di cui al punto 1 è attuato dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema in qualità di Struttura provinciale coinvolta nell'attuazione del PO secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FSE e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 e s.m.;
3. di pubblicare l'Avviso di cui al punto 1. sul sito <https://fse.provincia.tn.it> e sul sito www.vivoscuola.it e di autorizzare la presentazione delle domande a partire dalle ore 9.00 del giorno 6 novembre 2019;
4. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione del dispositivo;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'individuazione degli assegnatari del voucher in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
6. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 400.000,00 imputando la stessa nel seguente modo in base all'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011:
 - Euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2020;
 - Euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2021;dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" approvato con deliberazione n. 2055 del 29 novembre 2014 (p.f. 2008851).

Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Avviso

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato



AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL TERZO O QUARTO ANNO SCOLASTICO 2020/21.

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C (2014) 9884 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" e in particolare all'interno della priorità di investimento 10i, obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/2021. Si intende pertanto promuovere un'esperienza altamente significativa ai fini di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, di uno sviluppo dell'identità europea e di una crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

A tal fine l'Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 60 voucher individuali, per una spesa complessiva di 400.000 euro.

I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La concessione del voucher è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero e al conseguimento di una complessiva valutazione finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso una istituzione scolastica con sede in uno dei paesi dell'Unione europea indicati nella tabella di cui al par. 3.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2020/21, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.

Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2020/21 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero valgono: "Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione" e le "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo del voucher

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza del terzo o quarto anno all'estero e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari di cui all'allegato VI del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione così modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/679 della Commissione europea del 14 febbraio 2019 arrotondati matematicamente all'euro per difetto. Nel caso di riduzione giornaliera tale importo è invece arrotondato per eccesso all'euro superiore.

	PERCORSO ANNUALE		PERCORSO PARZIALE		Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)
	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	
AUSTRIA	€ 7.707,00	€ 1.541,00	€ 4.580,00	€ 916,00	€ 23,00
BELGIO	€ 7.030,00	€ 1.406,00	€ 4.242,00	€ 848,00	€ 22,00
BULGARIA	€ 4.805,00	€ 961,00	€ 2.748,00	€ 549,00	€ 14,00
CIPRO	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.716,00	€ 743,00	€ 19,00
REP. CECA	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.662,00	€ 732,00	€ 20,00
GERMANIA	€ 7.068,00	€ 1.413,00	€ 4.115,00	€ 823,00	€ 22,00
DANIMARCA	€ 9.585,00	€ 1.917,00	€ 5.554,00	€ 1.110,00	€ 29,00
ESTONIA	€ 6.920,00	€ 1.384,00	€ 4.128,00	€ 825,00	€ 22,00
SPAGNA	€ 7.261,00	€ 1.452,00	€ 4.192,00	€ 838,00	€ 23,00
FINLANDIA	€ 8.517,00	€ 1.703,00	€ 4.957,00	€ 991,00	€ 26,00
FRANCIA	€ 8.340,00	€ 1.668,00	€ 4.847,00	€ 969,00	€ 26,00
REGNO UNITO	€ 9.160,00	€ 1.832,00	€ 5.290,00	€ 1.058,00	€ 29,00
UNGHERIA	€ 5.894,00	€ 1.178,00	€ 3.339,00	€ 667,00	€ 19,00
GRECIA	€ 6.891,00	€ 1.378,00	€ 3.920,00	€ 784,00	€ 21,00
IRLANDA	€ 8.376,00	€ 1.675,00	€ 4.857,00	€ 971,00	€ 26,00
LITUANIA	€ 5.481,00	€ 1.096,00	€ 3.138,00	€ 627,00	€ 17,00
LUSSEMBURGO	€ 7.188,00	€ 1.437,00	€ 4.195,00	€ 839,00	€ 22,00
LETTONIA	€ 5.718,00	€ 1.143,00	€ 3.259,00	€ 651,00	€ 18,00
MALTA	€ 6.303,00	€ 1.260,00	€ 3.654,00	€ 730,00	€ 19,00
PAESI BASSI	€ 7.738,00	€ 1.547,00	€ 4.480,00	€ 896,00	€ 24,00
POLONIA	€ 5.811,00	€ 1.162,00	€ 3.293,00	€ 658,00	€ 18,00
PORTOGALLO	€ 6.515,00	€ 1.303,00	€ 3.765,00	€ 753,00	€ 20,00
ROMANIA	€ 5.081,00	€ 1.016,00	€ 2.896,00	€ 579,00	€ 16,00
SVEZIA	€ 8.379,00	€ 1.675,00	€ 4.884,00	€ 976,00	€ 26,00
SLOVENIA	€ 6.471,00	€ 1.294,00	€ 3.740,00	€ 748,00	€ 20,00
SLOVACCHIA	€ 6.124,00	€ 1.224,00	€ 3.518,00	€ 703,00	€ 19,00
CROAZIA	€ 5.356,00	€ 1.071,00	€ 3.004,00	€ 600,00	€ 16,00

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2019 di cui alla "Domanda Unica"**, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2019 pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019, superiore a 0,25 e fino a 0,56 il voucher è determinato applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo Voucher}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

4. Requisiti per la presentazione della domanda di voucher individuale

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2019/2020 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici italiani OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2019/2020 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici trentini;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza del periodo di presentazione della domanda;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2018/19 la promozione alla classe successiva con al massimo un debito formativo il cui recupero deve essere documentato entro la data di presentazione della domanda di voucher;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ICEF 2019, risultante dalla Domanda Unica** per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.sc. 2019/20, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Ai fini della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher, di cui al paragrafo 7, hanno la precedenza gli studenti che, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno conseguito la promozione alla classe successiva senza debiti formativi.

L'assegnazione del voucher è comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2020/2021 senza voti negativi/debiti formativi.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale.

La presentazione della domanda di voucher di cui al presente Avviso è incompatibile con la presentazione della domanda di borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia. In caso di doppia domanda sarà considerata valida quella presentata per prima.

Il voucher non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

5. Modalità per la presentazione della domanda di voucher

La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenni o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

Il modulo di domanda è reperibile all'indirizzo <https://fse.provincia.tn.it> – opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue e sui siti: www.vivoscuola.it e www.modulistica.provincia.tn.it.

Solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici **NON TRENTINI**, ossia non appartenenti al sistema educativo trentino, alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- la copia del documento di valutazione finale della classe frequentata nell'anno scolastico 2018/2019;
- nel caso di promozione con un debito formativo la copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito stesso.

Per gli studenti frequentanti istituti scolastici trentini i dati saranno, verificati d'ufficio dall'Amministrazione.

L'**Attestazione ICEF 2019** di cui alla "Domanda Unica" non dovrà essere allegata alla domanda di voucher, in quanto tale indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2019 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e successive integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione della quota assegnata.

La domanda di voucher, con gli eventuali allegati per gli studenti frequentanti istituti scolastici non trentini, deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 di mercoledì 6 novembre 2019 fino alle ore 12.45 di venerdì 6 dicembre 2019** con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - Via Pranzelores n. 69, 38121 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17.30 (numero verde 800 163870);
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.45 DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte della Struttura Multifunzionale Ad Personam;
- invio tramite fax al numero 0461 390707 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione istanze presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

6. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione al richiedente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m, recante "Principi per la democratizzazione semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Il procedimento dovrà concludersi con l'approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

7. Graduatoria e assegnazione dei voucher

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

La domanda si considera inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata presentazione della domanda all'Amministrazione con le modalità e nei termini previsti dal presente Avviso.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà, quindi, il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2019, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza debiti formativi e, in caso di parità di ICEF 2019, agli studenti residenti in provincia di Trento. Con il medesimo provvedimento sarà approvato anche l'elenco delle domande non ammissibili.

I voucher sono assegnati agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande escluse non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di voucher, dell'ammissione o della non ammissione al beneficio, fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 sarà approvato e pubblicato sul sito <https://fse.provincia.tn.it>- opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue – opportunità per studenti e sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato erogato il voucher.

8. Presentazione della domanda di liquidazione del voucher

Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di "**Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici**", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; tale l'importo sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par. 3;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al par. 3.

2. allegati al suddetto modulo:

- a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TARENTINI: copia del documento di valutazione finale relativo alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/20, attestante la promozione all'anno scolastico 2020/2021 senza voti negativi/debiti formativi;
- b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2021 si veda quanto specificato al par.10).

La "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" con i relativi allegati deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 del 3 giugno 2020 alle ore 15.30 di giovedì 25 giugno 2020** con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale – 4° piano, via Gilli, 3 - 38121 Trento, con i seguenti orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 15.30 DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale;
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della suddetta domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici", il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso, queste informazioni dovranno essere comunicate, con una delle modalità sopra indicate, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2020/2021 (con inizio nel 2020) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso al massimo entro il termine del 30 settembre 2020;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2021 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero.

L'erogazione della prima rata del voucher sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda decade dalla graduatoria.

È stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Avviso;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2020/2021 o promozione all'anno scolastico 2020/2021 con voti negativi/debiti formativi;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher.

Nel caso di ulteriori risorse rese disponibili si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in riserva previa acquisizione dagli stessi della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" e dei relativi allegati, da presentare entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

9. Incontro informativo prima della partenza

Dopo l'uscita della graduatoria, è previsto un incontro informativo a Trento finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale. La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

10. Modalità di erogazione del voucher

Il voucher è erogato in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato.

Tale prima rata sarà erogata:

- entro 60 giorni dalla data di presentazione della "*Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici*", completa di tutti i dati richiesti, fra cui la comunicazione del nominativo della scuola estera e della data di inizio del percorso all'estero;

oppure

- entro 60 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni della “*Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici*”, fra cui la comunicazione del nominativo della scuola estera e della data di inizio del percorso all’estero;

oppure

- entro 60 giorni dall’avvenuta adozione del provvedimento di modifica della *graduatoria delle domande e relativa assegnazione dei voucher* in seguito a variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all’estero nonché di eventuali subentri in graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2021, la prima rata è erogata nel 2021 entro il 26 febbraio 2021, previo inoltro del “Modello detrazioni d’imposta” per l’anno di competenza.

b) una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all’estero.

Ai fini dell’erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all’estero, con le modalità indicate al par. 8, la seguente documentazione:

1. il modulo di “Domanda di liquidazione del saldo”;
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatta secondo il modello predisposto dall’Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all’estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d’istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione della scheda di valutazione-report finale, che dovrà essere firmata dal responsabile dell’istituto estero al termine del percorso all’estero, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come specificato al par.12 ;
 - b. modello detrazioni d’imposta per l’anno di competenza.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erraneo, l’Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l’Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d’istruzione all’estero indicata nella “*Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici*”, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all’Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all’estero prolungato.

L’esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso un cambio della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l’assegnatario è tenuto a produrre le schede di valutazione-report finale rilasciate da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nelle schede di valutazione-report finale. In ogni caso, ove lo studente presenti una sola scheda di valutazione-report finale il voucher sarà erogato in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del par. 2.

Nell’ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l’importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà

essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del par. 2 e del par. 11.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione del voucher assegnato nell'ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2021/2022.

11. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, l'importo del voucher sarà rideterminato al 50% dell'importo concesso purché lo studente abbia frequentato regolarmente la scuola estera per un periodo minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva;
- **percorso parziale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.

In assenza delle condizioni sopra indicate si procede alla revoca totale del voucher, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti, conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare, con proprie risorse, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone.

In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3 sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

12. Revoca parziale o totale del voucher

La revoca parziale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo del voucher conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al par.11.

La revoca totale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dalla scheda di valutazione-report finale della scuola estera redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione dei voucher nei casi previsti.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede inoltre con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo.

Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

13. Verifiche di gestione

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

14. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679].

15. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.45 e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Tel. n. 0461- 491346, 0461-497234

e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it

sito www.vivoscuola.it

16. Modulistica e indicazioni utili

La modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.vivoscuola.it e nella Sezione Piano Trentino Trilingue del sito <https://fse.provincia.tn.it> - opportunità per le persone.